



Decisione n. 5087 del 10 febbraio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante - Membro

Prof. Avv. F. De Santis - Membro supplente

Prof. Avv. V. Farina - Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. V. Farina

nella seduta del 13 gennaio 2022, in relazione al ricorso n. 7882, presentato dal sig. ██████████ (“Ricorrente”) nei confronti di ██████████ ██████████ (“Intermediario” o “Banca”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia verte su un’operazione d’investimento effettuata nel 2011 nell’ambito del servizio di consulenza in materia d’investimenti prestato dalla Banca, considerata inadeguata/inappropriata rispetto al profilo di rischio del Ricorrente e conclusa senza un corretto adempimento degli obblighi informativi normativamente previsti a carico dell’Intermediario. L’importo richiesto, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, è di € 940,00.

2. Il Ricorrente rappresenta di essere stato indotto dall'Intermediario ad acquistare, in data 8 settembre 2011, n. 100 azioni emesse da quest'ultimo per un controvalore pari a € 940,00.

In merito a tale operazione, il Ricorrente lamenta:

- l'inadempimento degli obblighi informativi attivi e passivi gravanti sull'Intermediario, ai sensi dell'art. 21 del TUF e degli artt. 31, 32 e ss. del Regolamento Intermediari, contestando sia l'esito dell'attività di profilatura sia il profilo di rischio associato agli strumenti finanziari oggetto dell'operazione d'investimento;
- l'inadempimento degli obblighi informativi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 sui titoli illiquidi del 2 marzo 2009.
- l'inadeguatezza e la non appropriatezza delle operazioni d'investimento rispetto al proprio profilo di rischio;
- l'omessa adozione delle dovute precauzioni organizzative in materia di conflitti di interesse non fornendo specifica informativa su tale delicata materia;
- la mancata evasione dell'ordine di vendita impartito in data 20 luglio 2017.

Sulla base di quanto esposto, il Ricorrente conclude chiedendo al Collegio di *“condannare la resistente al risarcimento del danno e/o alla restituzione, in favore dell'odierno ricorrente, dell'importo di EUR 940,00 s.m.q., oltre ad interessi sino alla data del soddisfo, quale somma rinveniente dall'operazione d'investimento effettuata e meglio descritta in premessa”*.

3. L'Intermediario premette che il Ricorrente è divenuto socio nel 2011 all'atto dell'acquisto di n. 100 di proprie azioni.

In merito ai fatti occorsi, l'Intermediario:

- versa in atti documentazione idonea a comprovare che il Ricorrente ha regolarmente sottoscritto, un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento;
- ritiene che non possa essere mosso alcun addebito relativamente all'inadempimento dei propri obblighi informativi attivi avendo reso edotto il Ricorrente della natura dell'operazione d'investimento come confermato

dall'intervenuta sottoscrizione della documentazione consegnata in occasione della stessa; rappresenta, inoltre, che in tale documentazione era anche stata posta nella dovuta evidenza l'esistente situazione di conflitto d'interessi;

- ritiene che non possa essere parimenti mosso alcun addebito relativamente all'inadempimento dei propri obblighi informativi passivi avendo sottoposto il Ricorrente alla dovuta attività di profilatura;
- con riferimento all'adeguatezza dei titoli sottoscritti, rileva che, al momento della sottoscrizione, agli stessi era stato riconosciuto un profilo di rischio adeguato a quello del Ricorrente;
- afferma di non aver contravvenuto alle disposizioni impartite dalla Comunicazione CONSOB per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificati come tali al momento degli acquisti per cui è controversia;
- sostiene che non può essere ritenuto responsabile della mancata esecuzione di ordini di cessione, essendo tenuto esclusivamente ad assicurare la trattazione degli ordini di vendita della clientela tempestivamente ed in osservanza del criterio cronologico;
- segnala che dall'ammontare dell'eventuale risarcimento dovrebbero in ogni caso detrarsi i proventi complessivamente ottenuti dal Ricorrente in ragione del possesso degli strumenti finanziari qui in contestazione.

Conclusivamente, la Banca, in via principale, chiede di rigettare integralmente il ricorso perché infondato; in via subordinata, di detrarre da qualunque somma a cui ritenesse di condannare la Banca, l'ammontare dei proventi percepiti dal Ricorrente in ragione dei titoli in contestazione.

4. In replica il Ricorrente ribadisce sostanzialmente le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, a fronte del che l'Intermediario non ha ritenuto di produrre repliche finali.

IN DIRITTO

1. L'operatività oggetto di controversia risulta pacifica tra le parti, nei termini sopra richiamati.

2. Ciò premesso, con riferimento all'esito del questionario datato 6 settembre 2011, non ci si può esimere dal rilevare l'evidente incongruenza di quanto ivi riportato con un investimento in titoli azionari ove solo si consideri che l'obiettivo d'investimento ivi dichiarato dal cliente (*"Proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi...) anche contenuti, costanti e prevedibili"*), con la disponibilità a tollerare perdite solo se riferite a parte modesta del capitale investito.

3. In relazione, poi, alla profilatura delle azioni, fa emergere fondate criticità il fatto che l'Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di *"rischio basso"* al momento della sottoscrizione dei titoli di che trattasi. In casi analoghi, questo Collegio si è espresso nel modo seguente: *"non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di_ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi"* (da ultimo, Decisione n. 2458 del 10 aprile 2020).

Con riferimento, ancora, alla contestata violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob 9019104/2009, deve rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti. Più in generale, l'Intermediario non ha fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi, se non in modo meramente formalistico. In casi analoghi, questo Collegio ha ritenuto che la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa predisposta dall'emittente è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario collocatore.

In conclusione, l'inadempimento dell'Intermediario agli obblighi di informazione e comportamentali previsti dalla normativa di settore, nei termini sopra precisati, ha avuto a giudizio di questo Collegio decisiva rilevanza causale, dovendo

ritenersi, in ossequio al principio del “*più probabile che non*”, che in presenza di un’informazione dettagliata sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, e in particolare sulla loro illiquidità, l’odierno Ricorrente non si sarebbe determinato nel senso di dare corso all’investimento.

4. Passando, allora, alla quantificazione del danno occorso, esso va determinato in misura pari all’investimento iniziale, detratti i dividendi percepiti (€ 14,53), nulla potendo ulteriormente detrarsi a titolo di valore corrente di tali titoli, stante l’impossibilità di dismetterli titoli azionari in ragione dell’intervenuta e perdurante sospensione delle negoziazioni degli stessi sul sistema multilaterale di negoziazione (Hi - MTF) in cui sono quotati. Ciò, oltre rivalutazione e interessi.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’Intermediario tenuto a risarcire il danno, per l’inadempimento descritto in narrativa, a favore del Ricorrente nella misura rivalutata di € 1.019,87, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente